



S I C O M E
conciliazione e mediazione

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento (in seguito "Il Regolamento") disciplina la procedura di mediazione per la risoluzione di controversie devolute alla gestione di SICOME, ispirandosi ai principi di imparzialità, indipendenza, neutralità, rapidità e riservatezza e si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 e . s. m e i. come modificato dal DI 145/2011 e . s. m e i.).

Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative SICOME in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

2. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

La Procedura di Conciliazione si attiva attraverso il deposito di un'istanza di conciliazione

- a mani presso la sede legale di SICOME, a Udine, Via della Vittoria n. 2, 33100, oppure presso tutte le sedi operative di SICOME;
- per posta raccomandata presso la sede operativa di SICOME a San Giorgio di Piano (BO), Via Melloni n. 2/4 cap 40016;
- via fax presso la sede operativa di SICOME San Giorgio di Piano (BO), Via Melloni n. 2/4 cap 40016, fax n. 051897290;
- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo sicome.sc@pec.it oppure sicome@pec.it

3 . ATTI INTRODUTTIVI DELLA PROCEDURA

Chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia nelle materie indicate dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010 e . s. m e i., è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi delle disposizioni del suddetto Decreto Legislativo n. 28/2010 e . s. m e i..

Le parti, comunque, possono sempre depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa presso SICOME.

Gli atti introduttivi della procedura di mediazione (domanda, accettazione ed eventuali allegati) possono essere depositati in carta libera e devono contenere tutti gli elementi previsti e disciplinati dalla relativa normativa. Possono essere utilizzati gli appositi moduli messi a disposizione da SICOME.

Ai fini dell'attivazione della procedura di mediazione prevista dal Decreto Legislativo n. 28/2010 e . s. m e i., gli atti introduttivi della procedura di mediazione (domanda, accettazione ed eventuali allegati) devono contenere gli elementi previsti dall'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 28/2010 e . s. m e i..

In particolare la domanda di mediazione deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati identificativi delle parti, in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento;



S I C O M E
conciliazione e mediazione

- b) i dati identificativi di colui che, se necessario, rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata;
- c) breve descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- e) i dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi di cui questa decida di avvalersene nel procedimento di mediazione.

La domanda può contenere:

- a) copia dell'eventuale clausola di mediazione;
- b) dati identificativi dei professionisti, e/o delle persone di fiducia che, in alternativa o in aggiunta al difensore, assisteranno la parte nel procedimento;
- c) dichiarazione della parte che propone la domanda di mediazione di sostenere per intero i costi della procedura, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
- d) richiesta, con riferimento alle sole materie per le quali la mediazione non è condizione di procedibilità, che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione entro quindici giorni antecedenti alla data dell'incontro o abbia comunicato, tempestivamente ed espressamente, di non voler aderire al tentativo.

la direzione dell'Organismo può, su istanza di una o più parti ed in presenza di giustificati motivi, prorogare per non più di dieci giorni i termini previsti per la presentazione di eventuali comunicazioni.

Nel caso in cui la procedura sia stata attivata in forza di una clausola di mediazione, la domanda sarà presentata con le medesime modalità sopra elencate.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la eventuale richiesta di quest'ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, costituiscono atto di accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alle tabelle allegate.

4. AMMINISTRAZIONE DELLA PROCEDURA E TENUTA DEI REGISTRI

Le procedure amministrative sono gestite dall'Ufficio di Segreteria, che è incaricato di custodire il fascicolo e tenere un registro, anche informatico, aggiornato di tutte le procedure di mediazione, con tutti i dati relativi: annotazioni del numero di protocollo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Le parti in lite hanno diritto di accesso agli atti del fascicolo, fatte salve le comunicazioni specificatamente riservate e indirizzate al solo mediatore o a SICOME.

L'Ufficio di segreteria fissa la data del primo incontro delle parti, a seguito dell'accettazione da parte del Mediatore designato con la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità.

Nel caso di procedimento di mediazione obbligatoria, previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010 e . s. m e i., la comunicazione della fissazione dell'incontro verrà inviata alle parti entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione. Qualora le parti non possano partecipare all'incontro fissato dall'Ufficio Segreteria, potranno chiedere un rinvio, con data da fissarsi concordemente, entro e non oltre i termini stabiliti dallo stesso Decreto Legislativo n. 28/2010 e . s. m e i.. Nel caso l'incontro di mediazione venga rinviato oltre il termine dei 3 mesi previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010 e . s. m e i., la responsabilità sarà in capo alle parti. Qualora una o entrambe le parti non confermino la loro partecipazione, l'incontro si terrà ugualmente.



In caso di mediazione non obbligatoria, se una delle parti comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della fissazione dell'incontro, SICOME chiuderà il procedimento, dandone comunicazione alle parti.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza di SICOME. Tutte le comunicazioni ufficiali previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

In ogni caso, laddove sia prevista una comunicazione scritta entro una determinata scadenza, la comunicazione s'intende tempestivamente avvenuta con l'invio a tutti i destinatari entro tale data. L'Ufficio di Segreteria può, su istanza di una o più parti ed in presenza di giustificati motivi, prorogare per non più quindici giorni i termini previsti dal Regolamento per la presentazione di eventuali comunicazioni.

L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

5. NOMINA DEL MEDIATORE

Il mediatore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito <http://www.sicome.it>, formata sulla base di standard minimi di accreditamento equipollenti a quelli fissati dal Decreto Legislativo n. 28/2010 e . s. m e i. e dall'art.3, comma 1 lett. b) del DM 145/2011 e . s. m e i., modificativo del DM 180/2010 e . s. m e i., anche con riguardo alla materia trattata nell'incontro di mediazione e alla specifica professionalità di ogni mediatore.

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.



Il mediatore deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità relativa al caso sottopostogli. Una volta perfezionatasi l'attivazione della procedura di mediazione, anche a seguito dell'accettazione da parte del Mediatore designato con la sottoscrizione della dichiarazione d'imparzialità, SICOME organizza il relativo incontro delle parti, provvedendo a tutte le comunicazioni necessarie.

I mediatori non decidono la controversia, ma aiutano le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe.

Nelle controversie di particolare complessità, SICOME può concordare con il mediatore l'individuazione di uno o più coadiutori, con il consenso delle parti e senza aggravio di spese per le medesime.

Nell'ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome di SICOME. Egli si impegna a rispettare le norme di comportamento contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto a SICOME qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti possono richiedere a SICOME, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.

Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono essere presentate a SICOME, che decide insindacabilmente in merito alla accettazione di tali dichiarazioni.

La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la propria funzione, deve avvenire a cura di SICOME nel tempo più breve possibile.

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

Il mediatore non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera. Il mediatore, in nessun caso, può percepire compensi di qualsiasi natura direttamente dalle parti.

6. L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La Mediazione avviene presso gli Uffici di SICOME o presso una delle sue sedi operative accreditate dal Ministero di Giustizia o in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

Le parti partecipano all'incontro personalmente in caso di persone fisiche. Nel caso di persone giuridiche colui che partecipa all'incontro deve essere munito di regolare delega. In particolari casi, singolarmente valutabili da SICOME, anche le persone fisiche possono essere rappresentate da altro soggetto, munito di regolare delega.

Le parti sono obbligate a farsi assistere dal legale di fiducia per le mediazioni obbligatorie di cui all'art. 5 d.lgs 28/2010 e s. m e i., invece sono libere di farsi assistere da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria in caso di mediazione volontaria. In ogni caso è necessario portare a conoscenza di SICOME, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Solo in casi particolari, il mediatore può provvedere all'individuazione, per tramite di SICOME, di un perito e/o consulente tecnico, a condizione che



entrambe le parti lo abbiano espressamente richiesto e si impegnino ad effettuarne la nomina congiuntamente, sostenendone in eguale misura i relativi costi e oneri.

Quando non vi sia la richiesta congiunta di una proposta, quindi sia nel caso di richiesta esplicita proveniente da una sola parte sia nel caso particolare in cui nessuna parte lo richieda, il mediatore qualora lo ritenga opportuno a seguito di quanto emerso durante il procedimento di mediazione può di sua iniziativa formulare una proposta che risponda agli interessi ed ai bisogni emersi nel corso dell'incontro.

Nell'ipotesi di cui al punto precedente, in caso di mancata accettazione della proposta come formulata dal mediatore, le parti hanno comunque l'opportunità di avanzare ulteriori controproposte che consentano loro di giungere ad una soluzione condivisa partendo proprio dalla proposta formulata dal mediatore.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.

Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di mediazione, che, in via ordinaria, si svolgerà con un primo incontro informativo e successivamente, anche contestualmente, in eventuale e successivo incontro di mediazione.

Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

7. ESITO DELL'INCONTRO

Il verbale di mediazione o conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, dà atto dell'esito dell'incontro in termini riassuntivi e, nel caso di esito positivo, riferisce i termini dell'accordo. Salvo diversa previsione di legge, i termini dell'accordo possono essere recepiti in un documento separato e sottoscritto unicamente dalle parti intervenute.

Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 comma 9) del d.m. 180/2010 e . s. m e i. modificato dal DM 145/2011 e . s. m e i. con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, Decreto Legislativo n. 28/2010 e . s. m e i., il verbale di accordo sarà rilasciato solo ad avvenuto pagamento per l'intero delle indennità di mediazione.

Il mediatore dà atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28/2010 e . s. m e i., il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; l'attestato di conclusione del procedimento può essere rilasciato solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 28/2010 e . s. m e i..

Ai fini di cui Decreto legislativo 28/2010 e . s. m e i., ove non sia raggiunto un accordo, se entrambe le parti lo richiedono, il mediatore conclude il procedimento con una proposta rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva



S I C O M E
conciliazione e mediazione

posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il mediatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo eventualmente raggiunto restano a carico delle parti.

Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, secondo il modello allegato al presente Regolamento (*Allegato C*), così come previsto dall'art. 7, comma 5, lett. b) del DM n. 180/2010 e . s. m e i.. Una copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, verrà inoltrata, dalla Segreteria, al responsabile del registro per gli affari di mediazione, tenuto dal Ministero della giustizia, per la prevista azione di monitoraggio.

8. RISERVATEZZA

Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve le inderogabili disposizioni di legge.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che a qualsiasi titolo, compresi i mediatori in tirocinio previsto nell'art. 2 del DM. 145/2011 e . s. m e i., intervengono all'incontro, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di mediazione. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione.

Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore, il personale di SICOME e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

9. CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di mediazione, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

10. TIROCINIO ASSISTITO OBBLIGATORIO

La SICOME si impegna a consentire gratuitamente il tirocinio assistito obbligatorio di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del DM 180/2010 e . s. m e i. modificato con DM 145/2011 e . s. m e i., valutando assieme ai tirocinanti le tempistiche e le modalità dello svolgimento di tale tirocinio.

11. INDENNITA' SPETTANTI ALL'ORGANISMO

a. L'indennità è determinata in base al valore della lite, così come indicato nella domanda di mediazione e comprende, nel suo complesso, le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

b. Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in merito, SICOME individua il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti.

c. Le spese di avvio, pari ad €40,00, al netto dell'IVA fino al valore di €250,000,00 e di €80,00 al netto dell'IVA oltre il valore di €250,000,00 comprendono anche il primo incontro informativo, come da art. 7 del D.M. n. 139/2014. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convenuta al momento della sua adesione al



S I C O M E
conciliazione e mediazione

procedimento. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui la controparte non accetti di partecipare al tentativo di conciliazione.

d. Le spese di mediazione (spese avvio e indennità tabellari) comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore e sono dovute da ciascuna delle parti che ha aderito alla procedura, in solido ed indipendentemente dall'esito dell'incontro di mediazione, dal numero di incontri svolti, dal numero dei mediatori e dagli ausiliari nominati. L'importo delle spese di mediazione è determinato in base al Tariffario allegato al presente Regolamento (*Allegato A*), da intendersi al netto dell'IVA, e da corrispondere con le modalità ivi indicate.

e. Le spese di mediazione possono essere aumentate in misura non superiore ad un quinto in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà della controversia, oppure qualora si prospettino ulteriori costi, connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (ad es. per il coinvolgimento di altri partecipanti nella procedura, per il richiesto intervento di esperti, per la traduzione simultanea, per incontri di conciliazione fuori sede, ecc.).

f. Le spese di mediazione possono essere aumentate in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione.

g. In caso di formulazione della proposta da parte del mediatore verrà richiesta una integrazione delle spese di mediazione nella misura di un quinto.

h. Nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 28/2010 e s. m. e. i., l'ammontare delle spese è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, e si applicano gli aumenti previsti alla lettera a), b) e c) dell'art. 16 DM 180/10 e s. m. e. i. e comunque indicati nella tabella All. A. al presente regolamento.

i. E' facoltà di SICOME di rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

j. Gli eventuali aumenti degli importi, come sopra previsti, possono essere tra loro cumulati.

k. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per SICOME.

12. TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDIATORI

Salvo diversa pattuizione per fattispecie concrete, in via generale la SICOME riconoscerà al mediatore, sia esso socio o prestatore d'opera esterno, il 60% dell'indennità prevista dalle tabelle di cui all'*allegato A* del presente regolamento per ogni affare di mediazione.

13. COMPOSIZIONE EXTRAPROCEDURALE DELLA CONTROVERSIA

Qualora le parti compongano una controversia al di fuori della procedura attivata ai sensi del presente Regolamento, ne debbono dare pronta comunicazione a SICOME e/o al mediatore nominato, che sarà esentato dal procedere oltre.

Le parti, comunque, possono chiedere che di tale composizione venga dato atto con la redazione di un verbale di accordo in conformità alla procedura di mediazione da esse già attivata presso SICOME. In ogni caso, esse sono tenute al pagamento del compenso secondo quanto previsto al punto precedente.

14. INTEGRAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

Nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, competente a provvedere sarà la direzione di SICOME, che procederà per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Qualunque disposizione del Regolamento, che non riguardi i rapporti con SICOME e/o con il mediatore e le garanzie del procedimento, può essere derogata dalla volontà concorde ed espressa delle parti.



15. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento con i suoi allegati è in vigore dal 03.10.2014.

Il Regolamento e i suoi allegati possono essere modificati da SICOME. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Ai fini di cui all'art. 10, comma 3, del D.M. n.222 del 23 luglio 2004, in caso di cancellazione o di sospensione di SICOME dal registro degli organismi di conciliazione, i procedimenti in corso, per i quali è già stato nominato il mediatore, saranno comunque portati a conclusione. Gli altri procedimenti saranno dichiarati chiusi.